COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE (CZ)

REGOLAMENTO DI ACCESSO PER IL CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

R E GOLAMENTO

REGOLAMENTO DI ACCESSO PER IL CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Art. 1) – Oggetto
Art. 2) – Accesso
Art. 3) – Quantità conferibile e verifica
Art. 4) – Modalità di conferimento
Art. 5) – Gestione del servizio
Art. 6) – Utenze private
Art. 7) – Attività produttive
Art. 8 – Cartellino di riconoscimento
Art. 9) – Verifica quantitativi
Art. 10) – Rifiuti ammessi alla stazione ecologica attrezzata
Art. 11) – Controlli, divieti e sanzioni
Art. 12) – Osservanza di altre disposizioni
Art. 13) – Entrata in vigore del Regolamento.

ART. 1) – OGGETTO

Il presente Regolamento, redatto nel rispetto del D.M. 13 maggio 2009 relativo alla Modifica del decreto 8 Aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, disciplina il corretto e ordinato funzionamento - con particolare attenzione alle modalità, alle condizioni di accesso e alle attività di conferimento differenziato dei rifiuti urbani prodotti dai cittadini e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti dalle attività produttive residenti nel Comune di Chiaravalle Centrale – del Centro di Raccolta Comunale sito in Località Foresta.

ART. 2) – ACCESSO

Il Centro di Raccolta Comunale è un'area recintata e custodita, presidiata da personale addetto, autorizzato e dotato di tesserino di riconoscimento che provvederà alla sua apertura e

chiusura in base agli orari che saranno definiti da accordi tra l'appaltatore (gestore) e l'amministrazione comunale e idoneamente pubblicizzati.

Saranno tenuti al rispetto di orari di apertura e chiusura anche gli addetti comunali e gli addetti operanti per conto della società che gestisce il centro di raccolta.

Sono autorizzati al conferimento gratuito di rifiuti presso il Centro di Raccolta Comunale:

a) privati cittadini, anche non residenti, iscritti a ruolo TARI del Comune di Chiaravalle Centrale;

c) commercianti titolari di negozi, con esercizi commerciali ubicati nel territorio comunale, iscritti a ruolo TARI del Comune di Chiaravalle Centrale.

L'accesso può essere limitato o differito per ragioni tecniche o gestionali contingenti, previa comunicazione.

ART. 3) – QUANTITÀ CONFERIBILE E VERIFICA

Al fine di consentire il corretto funzionamento del centro di raccolta, i materiali conferiti saranno accettati compatibilmente con la capacità di ricezione della stazione ecologica. Per quantitativi particolarmente elevati occorre preventivamente contattare l'appaltatore.

La verifica dei quantitativi di rifiuti conferiti avverrà a discrezione del Comune di Chiaravalle Centrale eseguito dal personale di presidio mediante pesatura in maniera episodica o continuativa, quando verrà realizzato idoneo impianto.

ART. 4) – MODALITÀ DI CONFERIMENTO

Prima di essere conferiti al Centro di Raccolta Comunale, i rifiuti devono essere preventivamente differenziati, gli imballi di cartone e di plastica devono essere ridotti di volume in modo da occupare meno spazio.

Il personale addetto fornirà indicazioni utili agli utenti per l'individuazione dei contenitori disponibili per la tipologia di rifiuto ed effettuerà il controllo della selezione dei rifiuti.

Gli utenti devono seguire le istruzioni impartite dagli addetti che presidiano il centro ed avere l'accortezza di non lasciare rifiuti abbandonati per terra durante le operazioni di conferimento negli appositi contenitori presenti all'interno dell'area di deposito temporaneo, opportunamente delimitata e segnalata.

Il tempo di permanenza all'isola ecologica, deve essere limitato al tempo necessario per il conferimento dei rifiuti; è vietato intrattenersi all'isola ecologica per motivi diversi dal conferimento dei rifiuti.

Gli automezzi dei cittadini privati e gli automezzi delle ditte autorizzate ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento possono accedere all'isola ecologica per lo scarico dei rifiuti con l'accortezza di non creare intralcio agli altri utenti e rispettare il proprio turno di arrivo senza schiamazzi e mantenendo senso civico.

Al momento del conferimento dei rifiuti i soggetti sopraindicati saranno registrati, nel rispetto della legge sulla privacy, a cura del personale addetto, a fini statistici e di controllo e per l'eventuale attivazione di iniziative di incentivazione della raccolta differenziata.

ART. 5) – GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Centro di Raccolta è costituito da area recintata, presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta/ deposito/ stoccaggio, mediante raggruppamento per frazioni omogenee, per il trasporto agli impianti di recupero o di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani conferiti in maniera differenziata.

Esso è di proprietà comunale e la gestione potrà essere affidata ad un soggetto appositamente incaricato e avente i requisiti di legge (appaltatore) con il compito di sovraintendere al corretto funzionamento del centro di raccolta svolgendo tutte le funzioni demandategli dal presente regolamento nonché dalle disposizioni di legge.

Gli operatori del servizio sono tenuti a compiere le operazioni di scarico dei rifiuti dai mezzi di trasporto dell'utenza, assicurando il rispetto di tutte le norme previste nel presente regolamento e, pertanto, devono:

a) verificare i requisiti di accesso per il conferimento dei rifiuti, descritti al precedente art. 2;

b) effettuare un accurato controllo visivo dei carichi ai fini dell'ammissione;

c) negare l'assenso allo scarico per i rifiuti che non rientrano tra le tipologie ammesse;

d) regolare l'accesso dei veicoli dell'utenza;

e) segnalare agli uffici comunali competenti qualsiasi disfunzione venga rilevata, sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi.

Gli operatori dovranno indossare, durante l'orario di lavoro, una divisa fornita dall'appaltatore, mantenuta pulita ed in perfetto ordine a cui dovrà essere apposto il tesserino

con le generalità dell'operatore, nonché essere dotati dei dispositivi di protezione individuale confacenti ai servizi da svolgere e comunque conformi alle normative di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 6) - UTENZE PRIVATE

È consentito il conferimento a tutti i privati cittadini previa preventiva separazione e riduzione di ingombro dei rifiuti conferibili, per il tempo di permanenza necessario per le operazioni di scarico negli appositi spazi, contenitori o container.

ART. 7) - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

È consentito l'accesso ed il conferimento al centro di raccolta alle attività produttive (ditte) che abbiano stipulato con l'Amministrazione Comunale apposita convenzione e siano dotate di apposita autorizzazione.

Le ditte dovranno sempre dichiarare il proprio nominativo al personale addetto al presidio e anche gli estremi dell'autorizzazione che verrà consegnata in copia per l'accertamento della ditta convenzionata, per il controllo dei rifiuti conferiti e per la registrazione del numero di conferimenti all'isola.

È consentito il conferimento solo per i rifiuti autorizzati in sede di convenzione e indicati nell'autorizzazione.

A tal fine tutte le ditte residenti sul territorio comunale dovranno provvedere ad inoltrare su apposito modello richiesta di convenzione con il Comune per la tipologia di rifiuti assimilabili agli urbani prodotti.

Alle ditte che non abbiano provveduto nei tempi stabiliti dall'Amministrazione Comunale a richiedere la stipula della convenzione, non sarà consentito l'accesso ed il conferimento all'isola ecologica.

Le ditte di nuova costituzione dovranno fare richiesta di convenzione entro un mese dalla data di autodenuncia per la tassa dei rifiuti rilasciata all'ufficio tributi.

Per le ditte che abbiano provveduto ad inoltrare richiesta e che sono in attesa della stipula della convenzione verrà rilasciata un'autorizzazione provvisoria in attesa di stipula di convenzione ed un cartellino bianco di riconoscimento.

Non è consentito accedere e conferire rifiuti all'isola ecologica per le ditte che non sono iscritte nei ruoli della tassa dei rifiuti e non si sono convenzionate con il Comune di Chiaravalle Centrale.

ART. 8) - CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO

Il cartellino di riconoscimento, che a seguito di convenzione verrà rilasciato con l'autorizzazione, deve contenere i seguenti dati:

- nominativo e ragione sociale della ditta autorizzata;
- indirizzo dell'unità produttiva da cui derivano i rifiuti;
- tipologia dei rifiuti autorizzati;
- modello e targa automezzi autorizzati all'accesso all'isola ecologica;
- data di rilascio e durata di autorizzazione di accesso;

Il cartellino di riconoscimento avrà una colorazione diversa a seconda dell'attività del settore produttivo:

- colore rosso, per attività nel settore Industriale;
- colore giallo per attività nel settore Artigianale;
- colore azzurro per attività nel settore Commerciale;
- colore verde per attività nel settore Agricolo;
- colore arancio per le altre attività;
- colore bianco per autorizzazione provvisoria in attesa di stipula di convenzione.

ART. 9) - VERIFICA QUANTITATIVI

La verifica dei quantitativi di rifiuti conferiti avverrà a discrezione del Comune di Chiaravalle Centrale eseguito dal personale di presidio mediante pesatura in maniera episodica o continuativa, quando verrà realizzato idoneo impianto.

ART. 10) - RIFIUTI AMMESSI ALLA STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA

Alla stazione ecologica possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti:

1. imballaggi in carta e cartone (codice Cer 15 01 01)
2. imballaggi in plastica (codice Cer 15 01 02)

3. imballaggi in legno (codice Cer 15 01 03)

4. imballaggi in metallo (codice Cer 15 01 04)

5. imballaggi in materiali misti (Cer 15 01 06)

6. imballaggi in vetro (codice Cer 15 01 07)

7. contenitori T/FC (codice Cer 15 01 10* e 15 01 11*)

8. rifiuti di carta e cartone (codice Cer 20 01 01)

9. rifiuti in vetro (codice Cer 20 01 02)

10. frazione organica umida (codice Cer 20 01 08 e 20 03 02)

11. abiti e prodotti tessili (codice Cer 20 01 10 e 20 01 11)

12. solventi (codice Cer 20 01 13*)

13. acidi (codice Cer 20 01 14*)

14. sostanze alcaline (codice Cer 20 01 15*)

15. prodotti fotochimici (20 01 17*)

16. pesticidi (Cer 20 01 19*)

17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice Cer 20 01 21)

18. RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) (codice Cer 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)

19. oli e grassi commestibili (codice Cer 20 01 25)

20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice Cer 20 01 26*)

21. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice Cer 20 01 27* e 20 01 28)

22. detergenti contenenti sostanze pericolose (codice Cer 20 01 29*)

23. detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice Cer 20 01 30)

24. farmaci (codice Cer 20 01 31* e 20 01 32)

25. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 33*, 20 01 34)

26. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 3 8)

27. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)

28. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)

29. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)

30. ingombranti (codice CER 20 03 07)

31. cartucce toner esaurite (codice CER 20 03 99)

32. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

Non sono ammessi all'interno dell'isola ecologica:

- rifiuti speciali tossici e nocivi;
- rifiuti radioattivi;
- esplosivi;
- veicoli a motore destinati alla rottamazione;
- rifiuti pericolosi provenienti da attività artigianali e industriali in quanto residui dell'attività stessa (ad esempio: vernici, inchiostri, rifiuti chimici di laboratori, artigiani, industrie, etc.);

Le diverse tipologie di rifiuti potranno essere conferite solo dopo la predisposizione delle apposite convenzioni e della collocazione degli adeguati contenitori. L'attivazione della raccolta e le modalità per ogni tipologia saranno adeguatamente comunicate e pubblicizzate.

Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nel Centro e, in caso di soggetto Appaltatore, la destinazione dei rifiuti raccolti agli impianti di recupero e di smaltimento srà stabilita di comune accordo.

ART. 11) – CONTROLLI - DIVIETI E SANZIONI

Al fine di assicurare un'adeguata gestione del Centro ed il corretto conferimento da parte delle utenze è prevista la possibilità di effettuare attività di controllo e sanzionamento dei comportamenti irregolari a cura della Polizia Municipale e delle figure eventualmente incaricate, compresi gli operatori (oltre alle autorità di controllo previste dalla normativa vigente in materia).

Con apposito provvedimento, l'Amministrazione potrà, in qualunque momento, qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità, decidere di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo del Centro di Raccolta e dell'area prospiciente. Saranno predisposti cartelli che avvertono la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

DIVIETI:

1) Divieto di accesso

Si applica il divieto di accesso all'isola ecologica quando non vengono rispettate le condizioni riportate nel precedente art.7; tale divieto ha valore temporaneo, finché non viene convenzionato il rapporto fra il Comune e la ditta.

2) Divieto di conferimento

Si applica il divieto di conferimento all'isola ecologica quando i rifiuti non vengono preventivamente differenziati; tale divieto ha valore temporaneo e decade quando la ditta o l'utente ritorna all'isola con i rifiuti preventivamente differenziati.

3) È vietato inoltre:

a) L'abbandono e lo scarico abusivo di rifiuti di qualsiasi genere all'interno ed all'esterno del centro di raccolta
b) L'accesso al di fuori degli orari di apertura indicati, eccetto ai mezzi ed alle persone autorizzate dagli uffici comunali competenti;
c) Asportare materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferito;

d) La consegna di rifiuti e materiali diversi da quelli indicati dal Comune di Chiaravalle Centrale attraverso il presente regolamento, o la consegna di rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte;

e) L'accesso ai contenitori ed ai luoghi di stoccaggio senza autorizzazione.

SANZIONI AMMINISTRATIVE.

Qualora fosse riscontrato da parte di una ditta o di un privato il conferimento di rifiuti non autorizzati e in particolare modo rifiuti pericolosi, oltre all'obbligo di recupero del rifiuto da parte dell'utente stesso, verrà applicata una sanzione.

Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.lgs. n. 152/2006 e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 7 bis del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:

a) l'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di 25,00 € ed un massimo di 150,00 € per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla successiva lettera b);

b) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi di seguito indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative a favore dei soggetti competenti per legge:

Violazione	Importo	
	Minimo	Massimo
Presso i Centri di Raccolta:		
Abbandono dei rifiuti ingombranti all'esterno dei Centri (art. 255 D.Lgs. 152/2006) da parte di persone fisiche	€ 105,00	€ 620,00
Abbandono dei rifiuti non ingombranti all'esterno dei Centri (art. 255 D.Lgs. 152/2006) da parte di persone fisiche	€ 25,00	€ 155,00
Conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori ma all'interno dei Centri	€ 25,00	€ 500,00
Conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati all'interno dei Centri	€ 25,00	€ 500,00
Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati all'interno dei Centri	€ 25,00	€ 500,00
Conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo all'interno dei Centri, salvo diverse disposizioni	€ 25,00	€ 500,00

Conferimento di rifiuti speciali non assimilati provenienti da utenze non domestiche	€ 25,00	€ 500,00
Danneggiamento delle strutture del Centro di Raccolta	€ 25,00	€ 500,00
Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo	€ 25,00	€ 500,00

Per tutte le sanzioni previste da questo Regolamento si applicano i principi e le procedure previsti dalla Legge n. 689/81 e s.m.i.

Art. 12) - Osservanza di altre disposizioni

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, in materia di rifiuti urbani, in materia di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 13) – Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore in base a quanto previsto dalla Statuto Comunale ed abroga tutti i regolamenti riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo ed in contrasto con lo stesso.